

Disposizioni di modifica di leggi regionali vigenti e di carattere urgente

Art. 1

(Referente territoriale per affido e adozione)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), coordinandole con quelle in materia di affido familiare, è istituita la figura del Referente del territorio per l'affido e l'adozione.
2. Il Referente di cui al comma 1 ha compiti di coordinamento delle equipe territoriali di affido ed adozione, di proposta dell'organizzazione di strutture e servizi svolti sul territorio regionale, con particolare riferimento all'integrazione dei servizi socio-sanitari, di promozione della cooperazione, delle forme stabili di coordinamento e scambio di buone prassi tra enti autorizzati e servizi, anche attraverso i protocolli operativi di cui all'articolo 39-bis della l. 184/1983.
3. Il Referente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali, tra i componenti esperti delle equipe territoriali di affido ed adozione, svolge i propri compiti senza oneri a carico della finanza pubblica e dura in carica cinque anni.
4. All'atto della nomina del Referente ai sensi del comma 3 cessano le funzioni di coordinamento svolte dal Referente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Integrazione all'art. 68 della l.r. 20/2023)

1. Dopo la lettera e) del comma 8 dell'articolo 68 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) è aggiunta la seguente:
"e-bis) la funzione di revisione legale dei conti della Fondazione affidata ad un organo di controllo composto da tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale ai quali è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025, un compenso annuo onnicomprensivo di euro 5.000,00 per il Presidente e di euro 4.000,00 per ciascun componente."
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di gestione della Fondazione Abruzzo Film Commission di cui all'articolo 68 della l.r. 20/2023.

Art. 3

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 20/2016)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) le parole "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2026".

Art. 4

(Modifiche alla l.r. approvata con verbale del Consiglio regionale 24/1 dell'11 giugno 2025)

1. Alla legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale 24/1 dell'11 giugno 2025 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 le parole "e stabilimenti di cui al comma 8," sono sostituite con le seguenti: "e stabilimenti di cui all'articolo 20, comma 8,";
 - b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:
"i-bis) al comma 2 dell'articolo 68 le parole "in modalità sincrona" sono soppresse,";
 - 2) al numero 2) della lettera m) del comma 1, dopo le parole "sulla base del regime giuridico previgente." sono aggiunte, infine, le seguenti: "Rimane ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 77.";
 - c) il comma 2 dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 41/2011)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole "31 luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2025";
 - b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 2 le parole "31 luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025";
 - 2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Il Comune di L'Aquila provvede alla ultimazione degli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di motivate e documentate ragioni sopravvenute il termine può essere posticipato con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 6

(Sostituzione dell'Allegato 1 di cui all'art. 10 della l.r. 4/2025)

1. Allo scopo di garantire la persistenza della copertura finanziaria degli interventi a sostegno dell'aeroporto di Pescara e della società di gestione SAGA s.p.a., ritenuti di peculiare rilevanza strategica per l'Amministrazione, l'Allegato 1 di cui al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 2025, n. 4 (Riconoscimento e celebrazione manifestazione "Marsicaland" e ulteriori disposizioni), così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2025, n. 7 (Partecipazione all'Associazione "European Chemical Regions Network" ed ulteriori disposizioni), è sostituito dall'Allegato alla presente legge.

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 36/2023)

1. Alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 36 (Interventi per la riapertura della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consiglio regionale concede, per l'anno 2025, alla Provincia di Pescara un contributo straordinario pari ad euro 210.000,00.";
 - b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 210.000,00 per l'anno 2025, si provvede nei seguenti termini:
 - a) per euro 170.000,00 con le risorse già allocate alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 9413 (Contributo alla provincia di Pescara per riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti) del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025;
 - b) per euro 40.000,00 con le quote accantonate del risultato di amministrazione 2024, da iscriversi alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 9413 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025."

Art. 8
(Chiusura delle gestioni liquidatorie ex USL - Istituzione capitoli di bilancio)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 2021, n.1 (Legge di stabilità regionale 2021) e di gestire nel bilancio finanziario della Regione Abruzzo le poste contabili derivanti dalla chiusura delle Gestioni liquidatorie ex USL di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono istituiti nel bilancio regionale di previsione 2025-2027 i capitoli di bilancio di seguito specificati:
 - a) parte Entrata - capitolo di nuova istituzione: Tit. 3 Tipol. 500 Categ. 02 denominato "ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI/AZIONI DI RIVALSA/DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI CON ESITO FAVOREVOLE DALLE SOPPRESSE GESTIONI LIQUIDATORIE EX USL";
 - b) parte Spesa - capitolo di nuova istituzione: Mis. 01 Prog. 11 Titolo 1 denominato "ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI CONNESSI A PAGAMENTI INCOMPLETI O TARDIVI DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE EX USL".
2. I capitoli di cui al comma 1 hanno, per l'esercizio in corso, vincolo finanziario necessario alla correlazione diretta tra le risorse disponibili e le spese autorizzate in

bilancio, al fine di destinare le risorse ivi previste esclusivamente a finanziare le spese del contenzioso pendente alla data della chiusura delle Gestioni liquidatorie ex USL.

3. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono autorizzate solo all'avvenuto accertamento delle entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

Art. 9

(Modifiche all'allegato 3 della l.r. 4/2024)

1. All'allegato 3 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), così come sostituito dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) e come da ultimo integrato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 26 (Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. 1) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il rigo

APD Casalbordino	01.04.04.01.000	10.800,00 €	Eccellenza e manifestazioni	1	12	8
---------------------	-----------------	-------------	-----------------------------	---	----	---

è sostituito dal seguente:

ASD Città di Casalbordino	01.04.04.01.000	10.800,00 €	Eccellenza e manifestazioni	1	12	8
------------------------------	-----------------	-------------	-----------------------------	---	----	---

Art. 10

(Modifica all'art. 7 della l.r. 1/2025)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 (Iniziativa ed eventi in ambito sportivo) della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025) è sostituita dalla seguente:

"a) Campionati Europei di Ciclismo GRAVEL 2025 UEC".

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 25/1 del 19.6.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE